

N. R.G. 130/2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA

SEZIONE UNICA

* * * * *

Il Giudice, Dott. Christian Corbi,

lette le note scritte in sostituzione, *ex art. 127 ter c.p.c.*, dell'udienza del **13/06/2024**, predisposte:

per [REDACTED], dall'Avv. Giovanni PASANISI;

per [REDACTED] e, per essa, [REDACTED] - quest'ultima rappresentata da [REDACTED] - dall'Avv. Vincenzo Fedele;

lette le precisazioni delle conclusioni svolte dalle parti nelle rispettive note scritte;

si ritira, ai sensi dell'art. 281 *sexies c.p.c.*, in camera di consiglio, riservando, all'esito, il deposito della sentenza.

Il Giudice
Dott. Christian Corbi

studio dell'Avv. Vincenzo Fedele, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.

Parte opposta

OGGETTO: contratto di fideiussione.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, Maria Stefania Biagini conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, [REDACTED] al fine di sentir accertare e dichiarare l'inesistenza, anche per intervenuta prescrizione, del diritto di credito azionato dall'opposto in via monitoria nei confronti dell'opponente e, per l'effetto, revocare il d.i. in questa sede opposto.

Si costituiva in giudizio [REDACTED], tramite la propria mandataria [REDACTED] e, per essa, [REDACTED], contestando la ricostruzione avversaria e insistendo nel rigetto dell'opposizione.

Tanto premesso, parte opponente ha, tra l'altro, eccepito, in primo luogo, che il contratto in forza del quale essa sarebbe debitrice di parte opposta (contratto di fideiussione del 15.6.2007, relativo al diverso contratto di conto corrente bancario n. 10038 del 24.12.2002 stipulato dal debitore principale, [REDACTED], benchè formalmente nominato quale contratto di fideiussione, sarebbe invece un vero e proprio contratto autonomo di garanzia. Con la conseguenza per la quale la cessione del credito da [REDACTED], nei confronti dell'odierno opposta, non sarebbe opponibile all'opponente.

In secondo luogo, l'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di credito per cui è causa, non avendo essa mai ricevuto alcun atto di messa in mora.

Parte opposta, nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla tesi dell'opponente in ordine alla qualificazione giuridica del descritto contratto di fideiussione quale contratto autonomo di garanzia, ma contestato sia l'inopponibilità della cessione all'opponente,

sia l'intervenuta prescrizione del diritto, allegando, sotto tale ultimo aspetto, di aver versato in atti, in sede monitoria, il doc. 7, avente a oggetto la messa in mora asseritamente inviata al debitore principale in data 9.8.2010.

1. Ciò posto, ritiene il Tribunale che il contratto di fideiussione per cui è causa debba, in effetti, essere qualificato, in linea con le allegazioni di entrambe le parti, quale contratto autonomo di garanzia e non invece quale contratto di fideiussione.

Al riguardo, giova premettere come l'istituto in esame sia quel contratto con il quale il garante, su incarico del debitore garantito, si impegna a stipulare, con il beneficiario (garantito), il contratto autonomo di garanzia, affinché quest'ultimo, in caso di inadempimento del debitore, possa essere manlevato dalle conseguenze pregiudizievoli a prima richiesta e senza facoltà del garante di opporre, al creditore, le eccezioni derivanti dal rapporto di valuta. Esso assolve quindi a una funzione essenzialmente indennitaria, in quanto mira a far ricadere, sul garante, il rischio dell'inadempimento del debitore e, quindi, gli esiti dell'operazione commerciale.

La tesi giurisprudenziale prevalente (Cass. civ., n. 24111/2021) ritiene che la causa di siffatto negozio giuridico di garanzia personale atipica, pur essendo esterna, è attenuata e deve comunque essere rinvenuta nel rapporto di valuta, configurandosi così una astrattezza parziale e non assoluta del relativo negozio giuridico. Del resto, l'ordinamento giuridico non ammette, in linea generale e salve le dovute eccezioni tipiche (es. titoli di credito), negozi giuridici assolutamente astratti. Con la conseguenza per la quale il contratto autonomo di garanzia mantiene, seppure in maniera sfumata, un collegamento con l'obbligazione principale cui inerisce e quindi risulta munito di causa. Al fine di distinguerlo dal diverso contratto di fideiussione, la S.C. di Cassazione, SS.UU., n. **3947/10** ha da tempo chiarito che, da un lato, il garante non si obbliga, a differenza del fideiussore, alla medesima prestazione del debitore e, dall'altro, il negozio giuridico atipico in esame è privo, nella misura in cui si è detto, del requisito dell'accessorietà.

Sotto il primo aspetto, il garante risponde di un debito proprio, quello di tenere indenne il creditore, mentre il fideiussore di un debito altrui, consistente nella stessa prestazione del garantito. L'eterogeneità delle prestazioni garantite esclude quindi che possa esservi solidarietà passiva tra fideiussore e garante autonomo.

Sotto il secondo aspetto, ci si trova di fronte al contratto autonomo di garanzia e non invece al contratto di fideiussione, ove si escluda il requisito dell'**accessorietà**, mediante deroga alle seguenti norme: a) all'**art. 1939 c.c.**, per il quale la fideiussione è **invalida** se è invalida l'obbligazione principale; b) all'**art. 1945 c.c.**, per il quale il fideiussore può opporre al creditore tutte le **eccezioni** opponibili dal debitore, tranne l'eccezione di incapacità e salva l'eventuale clausola *solve et repete*; c) all'**art. 1941 c.c.**, per il quale la fideiussione **non può eccedere** ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose.

Orbene, applicando tali principi al caso di specie, il contratto per cui è causa (cfr. doc. 6 indice del fascicolo monitorio di parte opposta) contiene (cfr. rispettivamente gli artt. 10, 9 e 6) le deroghe a tutte e tre le summenzionate norme, cosicchè ritiene il Tribunale che ci si trovi di fronte al contratto autonomo di garanzia (e non invece al contratto di fideiussione).

2. Ciò posto, le considerazioni che precedono impongono l'esame della prima eccezione sollevata dall'opponente in ordine agli effetti che la cessione del rapporto debito-credito principale spiega sul contratto autonomo di garanzia.

Sotto tale aspetto, la giurisprudenza di merito prevalente (Trib. Spoleto, n. 532/2023, Trib. Milano, 20.3.2018) ha stabilito, in modo condiviso dall'intestato Tribunale, che: *“in tema di cessione in blocco, il combinato disposto dell'art. 1263 c.c. e 58 co. 3 t.u.b. e 4 l. 130/1999 prevede che, insieme con il credito ceduto, devono considerarsi trasferite tutte le garanzie, personali e reali e gli accessori, tra cui anche la garanzia prestata dalla parte di tale giudizio; quest'ultima, infatti, pur se qualificata come autonoma, non può comunque ritenersi un'obbligazione del tutto diversa ed indipendente rispetto al credito garantito, in quanto, essendo una garanzia, è ontologicamente accessoria, seppur in senso lato, all'obbligazione in relazione alla quale è stata prestata”*.

Del resto e come sopra detto, il contratto autonomo di garanzia può assolvere alla propria funzione nella misura in cui esiste un rapporto obbligatorio principale sul piano del rapporto di valuta, cosicchè a esso deve sempre e comunque essere riferito, nonostante la sua autonomia.

L'eccezione appena esaminata deve quindi essere respinta.

3. Anche la diversa eccezione di prescrizione, sollevata dall'opponente, è priva di fondamento.

Dalla disamina del doc. 9 indice del fascicolo monitorio, è emerso come gli estratti del 19.7.2018 evidenzino crediti maturati a partire dall'anno 2010. E anche a voler considerare che il primo atto di messa in mora sia stato il d.i. opposto, giova rilevare come esso sia stato notificato, all'opponente, in data 17.12.2019 e ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Cosicché a tale data non era ancora decorso il termine decennale di prescrizione.

Del resto, la tesi di parte opponente, che individua quale *dies a quo* della prescrizione il giorno di stipula del relativo contratto di garanzia, ossia il 15.6.2007, non è condivisibile.

Sul punto, la S.C. di Cassazione (Cass. civ., n. 15424/2000) ha chiarito che *“il dies a quo per il decorso del termine prescrizione dei diritti nascenti dalla fideiussione coincide, in forza dell'accessorietà del rapporto fideiussorio, con il momento a partire dal quale è esigibile il credito principale. Nel caso di apertura di credito, tale esigibilità deriva dalla scadenza del relativo termine, ove l'apertura sia a tempo determinato, ovvero dalla scadenza del preavviso di recesso unilaterale di cui all'art. 1845 cod. civ.”*.

Pertanto, la mera stipula del contratto di garanzia non fa di per sé decorrere il termine prescrizione, essendo invece all'uopo necessario l'inadempimento del debitore principale (Trib. Bologna, n. 875/2022). Nel caso di specie, quindi, siffatto inadempimento si registra a far data dall'anno 2010.

4. Alla luce di quanto precede, il Tribunale rigetta l'opposizione.

5. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/22 (quest'ultimo applicabile, *ex art. 28*, anche alle prestazioni professionali che, benchè poste in essere sotto la vigenza del precedente D.M., si sono esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, ossia a far data dal 23.10.2022), seguono la soccombenza.

Inoltre, si ritiene equo applicare il valore minimo del tariffario in relazione alla voce “trattazione e istruttoria”, avendo la causa natura documentale.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione unica, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. **130/2020** e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:

- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in ██████████ per compensi, oltre R.S.G. (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%).

L'Aquila, 13 giugno 2024

Il Giudice
Dott. Christian Corbi